



ARCIERI DEL CASTELLO
A. S. D.



Sede: Via Carducci - Frazione Monasterolo
Peschiera Borromeo - Milano -

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
DENOMINATA**

ARCIERI DEL CASTELLO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, DURATA

Articolo 1

E' costituita l'associazione sportiva dilettantistica denominata:

“ARCIERI DEL CASTELLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”

o, in breve: **“ARCIERI DEL CASTELLO A.S.D.”**.

L'Associazione, nel gergo arcieristico, e qui di seguito, viene anche indicata con il termine: “Compagnia”.

Articolo 2

L'Associazione ha sede in Peschiera Borromeo, frazione Monasterolo, via Carducci, presso il campo, destinato alla pratica del tiro con l'arco, concesso in gestione dalla Amministrazione Comunale di Peschiera Borromeo, sito tra il complesso scolastico di Monasterolo e il bacino artificiale denominato “Lago Azzurro”.

L'Associazione ha come colore sociale l'arancione e adotta lo stemma qui di seguito descritto:

ovale in campo arancione, bordato di nero. Al centro tre anelli con cuspidi, concatenati tra loro, di colore nero, intersecati da due frecce incrociate, con punta rivolta verso l'alto così colorate: punte grigio argento, aste marroni, impennaggio a strisce bianche e nere. In alto un castello merlato con due torri, di colore grigio argento, con sovrascritto **1994**, in nero, al di sopra di esso la scritta *FIARC*, in blu elettrico. Lungo il bordo, in senso antiorario, la scritta *ARCIERI DEL CASTELLO*, in colore blu elettrico.

Articolo 3

L'Associazione, apolitica, senza discriminazioni di carattere religioso o di razza, nonché senza fini di lucro, ha per scopo la pratica, la diffusione e la valorizzazione dell'attività sportiva di tiro istintivo e mirato con l'arco nelle specialità caccia, pesca, tiro alla sagoma mobile e fissa, tiro a volo, attraverso:

- a) la promozione e la formazione di atleti e di squadre per la partecipazione a gare sportive;
- b) la promozione di convegni, incontri e manifestazioni di tiro con l'arco nelle suddette specialità;

Arcieri del Castello A.S.D.

1

c) ogni altra iniziativa ritenuta dal *Consiglio Direttivo* valida e idonea a favorire il tiro con l'arco, tramite la promozione di manifestazioni congiunte con altri sport in genere, nonché di attività di socializzazione all'interno della stessa Associazione.

L'Associazione, al fine dello svolgimento delle attività sopradette, istituirà tutti i servizi ritenuti necessari.

Articolo 4

I soci accettano all'atto della loro ammissione all'Associazione le norme del presente **Statuto** e quelle della FEDERAZIONE ITALIANA ARCIERI TIRO DI CAMPAGNA (FIARC), alla quale l'Associazione viene affiliata e della quale accetta ed applica lo statuto, i regolamenti e le direttive, nonché quelle di ogni eventuale altra Federazione Sportiva Nazionale o Ente di Promozione Sportivo riconosciuti dal CONI a cui l'Associazione intendesse affidarsi.

Articolo 5

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'*Assemblea Straordinaria* ai sensi degli art. 19 e 28 del presente Statuto.

TITOLO II

SOCI

Articolo 6

Sono soci dell'Associazione tutti coloro che sono ammessi in base alle norme previste dal **Regolamento Generale**.

Articolo 7

I soci ammessi verranno iscritti, con cognome, nome e relativo indirizzo e recapito telefonico, in un apposito elenco denominato **libro dei soci**, redatto e conservato dal **Segretario della Compagnia**.

All'atto dell'iscrizione alla compagnia il nuovo socio rilascia autorizzazione liberatoria nei confronti della Compagnia ai fini della conservazione dei propri dati personali e della loro diffusione che comunque si intende limitata ai casi, connessi all'adempimento delle attività istituzionali della Compagnia, che la richiedano.

Articolo 8

La qualifica di socio cessa per le cause seguenti:

- a) **Dimissioni**, che possono essere notificate al *Presidente* dell'Associazione mediante lettera.
- b) **Mancato rinnovo** dell'iscrizione all'inizio dell'anno sociale entro i termini previsti dal **Regolamento Generale**.
- c) **Radiazione** dalla *Compagnia* ai sensi di quanto riportato nell'art.9.

Articolo 9

I soci sono tenuti ad osservare le clausole del presente *Statuto* e le norme dei *Regolamenti di Compagnia*, nonché le delibere dell'*Assemblea* e le disposizioni del *Consiglio Direttivo*, le regole del decoro e dell'onore sportivo.

Contro gli inadempienti potranno essere adottate sanzioni disciplinari: l'organo competente a giudicare le violazioni degli obblighi di cui sopra è il *Consiglio Direttivo* in veste di *Commissione Disciplinare*.

La *Commissione Disciplinare* dovrà indire un'istruttoria per la quale dovranno essere incaricati due membri del *Consiglio*, dopo aver informato il socio del provvedimento in corso a suo carico e dopo averlo invitato ad un incontro di chiarimento. Al termine dell'istruttoria le decisioni della *Commissione Disciplinare* verranno prese a seguito di una votazione con maggioranza dei quattro quinti dei suoi membri: esse dovranno essere motivate e messe a verbale.

Il provvedimento relativo sarà comunicato al socio mediante lettera raccomandata firmata dal *Presidente*.

Il socio membro del *Consiglio Direttivo*, responsabile di un'azione che comporti l'avvio di un'istruttoria a suo carico, verrà sospeso dagli incarichi conferitigli in seno al Consiglio per tutta la durata dell'indagine e comunque fino alla pubblicizzazione della decisione del Consiglio stesso.

I provvedimenti adottabili sono:

- l'*ammonizione* o rimprovero ufficiale, per violazioni delle norme di sicurezza o non osservanza dei divieti riportati nei *Regolamenti di Compagnia*, oggettivamente verificate e dopo che la violazione sia stata a più riprese contestata verbalmente da parte di uno o più soci;
- la *sospensione* per un periodo di tempo commisurato alla gravità della violazione, in caso di:
 - a) danneggiamento colposo di attrezzature o proprietà della *Compagnia*;
 - b) azione volontarie il cui esito possa comportare ritorni negativi agli interessi della *Compagnia* o che comunque possano ledere l'immagine della stessa;
 - c) recidività nelle azioni che giustificano la ripetizione di un provvedimento di *ammonizione*.

Durante il periodo di sospensione il socio *non potrà esercitare i propri diritti* in seno alla *Compagnia*.

- la *radiazione*, intesa come *espulsione a vita dalla Compagnia*. Questa misura disciplinare è applicata per gravissime trasgressioni e in particolare:
 - a) azioni dolose verso persone o verso proprietà della *Compagnia*;
 - b) azioni pubbliche volte a danneggiare gli interessi e l'immagine della compagnia;
 - c) recidività nelle azioni che giustificano la ripetizione di un provvedimento disciplinare di sospensione.

I soci radiati potranno ricorrere entro 15 giorni dalla comunicazione di cui sopra contro il provvedimento, chiedendo al *Consiglio* la convocazione di un'*Assemblea Straordinaria*: questa dovrà essere convocata dal *Presidente* o da chi ne fa le veci e dovrà deliberare entro due mesi dal ricorso, con la maggioranza di cui all'art.19.

Il socio membro del *Consiglio Direttivo*, riconosciuto responsabile di un'azione che comporti il provvedimento di *sospensione* decadrà automaticamente dagli incarichi conferitigli nel *Consiglio* e dovrà essere sostituito secondo le modalità di cui all'art. 24 del presente *Statuto*.

TITOLO III

ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 10

Le *entrate* dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative
- b) dai contributi volontari dei soci
- c) da contributi di enti pubblici e/o privati destinati al finanziamento delle attività istituzionali di cui all'art.3 del presente *statuto*.

Il *patrimonio* dell'Associazione è costituito dai materiali, dagli impianti e da tutte le attrezzature acquisite a vario titolo dall'Associazione e destinate al perseguimento dei fini istituzionali di cui all'art. 3 del presente *Statuto*.

Durante l'intera vita dell'Associazione è fatto esplicito divieto di distribuire utili o avanzi di gestione, fondi e riserve fra i soci

Articolo 11

Coloro che sono ammessi a far parte dell'Associazione, esclusi i soci onorari, sono tenuti al pagamento delle quote associative.

Articolo 12

L'ammontare delle quote associative viene stabilito dall'*Assemblea Ordinaria*.

Articolo 13

Le quote associative debbono essere pagate entro la data di inizio dell'anno sociale.

Le quote sono intrasmissibili, ad eccezione del caso di morte dei soci titolari delle stesse.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI

Articolo 14

Sono *Organi Sociali* dell'Associazione:

- L'*Assemblea* dei soci
- Il *Consiglio Direttivo* composto dal *Presidente dell'Associazione* e dai *Consiglieri* membri;
- Il *Collegio dei Revisori dei conti*

Tutte le *cariche* in seno all'Associazione e ai suoi organi *non sono retribuite*.

E' fatto divieto agli amministratori/consiglieri di percepire emolumenti per il loro specifico incarico.

ASSEMBLEA

Articolo 15

L'*Assemblea* regolarmente costituita rappresenta tutti i soci e le delibere da essa adottate in conformità allo *Statuto* ed ai *Regolamenti* della Compagnia, vincolano i soci assenti o dissenzienti.

L'Assemblea può essere convocata in sede *Ordinaria* o *Straordinaria*.

Articolo 16

L'*Assemblea* è convocata dal *Presidente* o, in sua assenza dal Vice Presidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio a ciò autorizzato dal Presidente.

L'*Assemblea Straordinaria* può essere convocata su richiesta di *un terzo dei soci*, fatta per iscritto al Presidente, con la specificazione dell'ordine del giorno.

Gli avvisi di convocazione dell'Assemblea dovranno essere affissi con il relativo ordine del giorno nella bacheca posta all'interno della sede sociale almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea ordinaria e 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea straordinaria.

Entro gli stessi termini dovrà essere dato avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, della convocazione a tutti i soci.

L'Assemblea si tiene in sede *Ordinaria* almeno una volta all'anno entro e non oltre 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per :

- approvare il *bilancio consuntivo dell'esercizio precedente* e quello *preventivo dell'esercizio in corso*;
- ratificare le decisioni prese dal *Consiglio Direttivo* nei casi contemplati dall'art. 24 del presente *Statuto*.
- deliberare su tutti gli argomenti che il *Consiglio Direttivo* riterrà utile sottoporre alla sua approvazione;
- definire l'ammontare delle quote sociali;
- provvedere alla nomina delle cariche sociali.
- decidere sulle eventuali proposte o richieste formulate dai soci aventi diritto al voto, qualora gli argomenti in oggetto vengano presentati al *Presidente dell'Assemblea* e fatti iscrivere all'ordine del giorno prima dell'apertura della stessa.

L'Assemblea si tiene in sede *Straordinaria* per:

- approvare eventuali modifiche allo *Statuto* e ai *Regolamenti* della Compagnia;
- eleggere *soci onorari* a vita, in riconoscimento di meriti eccezionali, su proposta del *Consiglio Direttivo*;
- ratificare o respingere il provvedimento di radiazione inflitto al socio che faccia ricorso secondo quanto previsto all'art. 9.
- decidere sulle controversie sorte fra soci e Associazione qualora non siano state composte secondo quanto previsto all'art. 22.
- sciogliere il *Consiglio Direttivo* e/o revocare il mandato al *Presidente*: in tal caso l'Assemblea dovrà procedere all'elezione di un nuovo *Consiglio Direttivo* e/o di un nuovo *Presidente* nel corso della stessa seduta e secondo le modalità previste dal presente *Statuto*.

Articolo 17

L'Assemblea è composta da tutti i soci **maggioresni** che all'atto della convocazione siano in regola con il pagamento delle quote di ammissione o delle quote annuali, come attestato dal *libro dei soci*.

Ogni socio ha diritto ad un voto. I soci aventi diritto al voto possono rappresentare in assemblea, mediante delega scritta e firmata, un numero di soci assenti che non superi il 2%, arrotondato per eccesso, del numero complessivo dei soci aventi diritto al voto.

Trascorsi trenta minuti dall'ora fissata per la convocazione il *Presidente dell'Assemblea* dichiarerà aperta la discussione.

Articolo 18

L'*Assemblea Ordinaria* è validamente costituita in **prima convocazione** qualora siano presenti, fisicamente o per delega, i **due terzi** dei soci aventi diritto al voto: in caso contrario l'assemblea deve essere nuovamente convocata.

Nell'avviso di convocazione di cui all'art. 16 potrà essere già fissata la seconda convocazione con un intervallo di almeno un'ora rispetto alla prima.

In **seconda convocazione** l'assemblea è validamente costituita qualora sia presente almeno **la metà più uno** dei soci aventi diritto al voto.

L'*Assemblea Ordinaria* delibera, sia in prima, sia in seconda convocazione, a **maggioranza assoluta** dei voti presenti (50% più uno).

L'**elezione delle cariche** è fatta a **maggioranza relativa**: in caso di eguale numero di voti per più candidati si passerà ad una votazione di **ballottaggio**.

Articolo 19

L'*Assemblea Straordinaria*, è validamente costituita in **prima convocazione** qualora siano presenti, fisicamente o per delega i **due terzi** e in **seconda convocazione** qualora sia presente almeno **la metà più uno** dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea Straordinaria convocata per deliberare su **modifiche** dello *Statuto* e dei *Regolamenti*, la **revoca del mandato al Presidente**, lo **scioglimento del Consiglio Direttivo** e lo **scioglimento dell'Associazione** è validamente costituita qualora siano comunque presenti, fisicamente o per delega almeno i **due terzi** dei soci aventi diritto al voto.

L'*Assemblea Straordinaria* delibera **in tali casi a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto**. In ogni altro caso delibera **a maggioranza assoluta dei votanti**.

Articolo 20

Le assemblee sono presiedute abitualmente dal **Segretario della Compagnia** e, in sua assenza, dal **socio più anziano di compagnia che si dichiara disponibile**.

Il presidente dell'assemblea provvederà alla nomina di un segretario dell'assemblea tra i soci intervenuti, prima dell'apertura della discussione, una volta verificata la validità dell'assemblea stessa.

Il **Segretario dell'Assemblea** dovrà redigere verbale di assemblea che dovrà essere firmato dal presidente dell'Assemblea e dal segretario stesso: il verbale dovrà essere conservato a cura del **Segretario della Compagnia** in un apposito **libro dei verbali di assemblea**.

Il verbale di assemblea dovrà essere reso pubblico mediante affissione nella bacheca posta all'interno della sede sociale.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 21

L'Associazione è amministrata da un **Consiglio Direttivo** composto dal **Presidente dell'Associazione** e da un minimo di cinque **Consiglieri** membri; il numero massimo è pari al 10% del numero totale dei soci iscritti nell'anno in corso e comunque non superiore a dieci membri.

Il **Consiglio** rimane in carica *due* anni, i suoi membri sono rieleggibili e sono eletti con due votazioni distinte; una per il **Presidente** e una per i **Consiglieri**.

Presiede le riunioni del **Consiglio Direttivo** il **Presidente dell'Associazione**.

Il **Consiglio** designa nel suo seno un **Segretario**, un **Tesoriere** e assegna specifici incarichi, a seconda delle necessità operative dell'Associazione, ai restanti **Consiglieri**.

Uno dei membri del Consiglio è designato dal Presidente a ricoprire la carica di **Vice Presidente**.

Le delibere del Consiglio sono valide quando è presente la maggioranza dei membri e le stesse siano prese a maggioranza dei voti: la votazione può avvenire per appello nominale o per scrutinio segreto, qualora ne venga fatta richiesta da parte di un membro. In caso di parità decide il voto del Presidente.

Il Consiglio deve riunirsi almeno una volta ogni tre mesi ovvero tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta esplicita richiesta da parte di almeno due consiglieri.

La convocazione del consiglio non è vincolata a particolari formalità purché tutti i consiglieri siano informati per tempo della convocazione.

Alle riunioni del Consiglio possono partecipare su invito informale dei suoi membri tutti i soci che ricoprono incarichi specifici, ricevuti per delibera del Consiglio stesso; in tal caso il loro voto ha carattere consultivo.

Articolo 22

Il **Presidente dell'Associazione** è investito dei seguenti poteri:

- a) è *il legale rappresentante del Consiglio* nei confronti dei terzi e in giudizio; gli è data espressa facoltà di effettuare compromessi e risolvere arbitrati anche con amichevoli accordi;
- b) *rappresenta l'Associazione nei rapporti interni e in quelli esterni*. Nei casi di estrema urgenza ha facoltà di assumere i poteri del **Consiglio Direttivo**: le delibere così adottate dovranno comunque essere ratificate dal **Consiglio** alla prima occasione;
- c) tratta, *su mandato del Consiglio Direttivo*, con le Autorità governative, amministrative o sportive le questioni di interesse generale dello sport oggetto dell'attività dell'Associazione;
- d) presiede il **Consiglio Direttivo**, lo convoca ogni qual volta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta ogni tre mesi;
- e) cura che le delibere dell'**Assemblea** dei soci vengano recepite in seno agli atti del Consiglio;

- f) pone attenzione affinché le clausole dello *Statuto* e le norme dei *Regolamenti dell'Associazione* vengano rispettati da tutti i soci;
- g) compie tutti gli atti formali previsti dal presente *Statuto* e dai *Regolamenti dell'Associazione* per i quali è richiesta la sua firma;
- h) effettua il tentativo di composizione amichevole ogni qual volta sorga una controversia fra uno o più *soci* e l'Associazione: qualora l'intervento non giunga a buon fine egli convocherà l'*Assemblea Straordinaria* che dovrà dirimere il contrasto entro 60 giorni dal suddetto tentativo di composizione.

Il **Vice Presidente** sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di suo impedimento, con i medesimi poteri, oppure in quelle mansioni a cui venga espressamente delegato.

Articolo 23

Il **Consiglio Direttivo** è investito di tutti i più ampi poteri per la *gestione dell'Associazione*, fatta eccezione di quegli oggetti che il presente *Statuto* riserva all'Assemblea e al Presidente.

In particolare il *Consiglio*:

- a) decide sulle domande di ammissione a socio dell'Associazione;
- b) provvede al normale andamento dell'Associazione, alla conservazione dei beni in locazione e alla gestione degli impianti, compiendo a tale scopo tutti gli atti necessari ed opportuni;
- c) emana disposizioni per il funzionamento amministrativo, sportivo e disciplinare dell'Associazione;
- d) provvede alla nomina di commissioni incaricate all'espletamento delle varie mansioni di sua competenza, scegliendone i membri fra i soci e fissandone le attribuzioni;
- e) compila i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea ordinaria;
- f) indice manifestazioni o stabilisce le modalità di partecipazione a manifestazioni congiunte con altre associazioni sportive, per il conseguimento degli scopi di cui all'art. 3.
- g) delibera accordi e convenzioni con enti, associazioni, amministrazioni, in accordo con gli scopi di cui all'art. 3.
- h) propone all'Assemblea straordinaria la nomina a socio onorario di coloro ai quali si intende riservare un riconoscimento per meriti eccezionali.

Articolo 24

Nel caso che uno o più consiglieri vengano a mancare per qualsiasi ragione, il *Consiglio* verrà reintegrato con i soci che, in occasione dell'elezione delle cariche sociali relative all'esercizio in corso, siano eventualmente risultati primi non eletti; in mancanza di questi, il *Consiglio* potrà eleggere i sostituti fra i soci.

In quest'ultimo caso detti soci dovranno essere confermati nella successiva assemblea e decadranno contemporaneamente al *Consiglio* che li ha eletti.

Qualora venga meno la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea, perché provveda all'elezione dei consiglieri mancanti.

Le cariche di *Presidente*, *Segretario* e *Tesoriere* non sono cumulabili con altre cariche eventualmente previste dal *Consiglio Direttivo*.

Articolo 25

Tutti i **Consiglieri**, con l'atto della loro nomina, di fatto sottoscrivono e accettano di surrogarsi in proprio in tutti gli obblighi assunti verso terzi, per conto dell'Associazione, dai **Consiglieri uscenti**, sino all'estinzione degli obblighi stessi.

Articolo 26

Di ogni seduta consigliare sarà redatto verbale che, firmato dal *Presidente* e dal *Segretario*, sarà conservato in apposito **Libro dei Verbali del Consiglio**, a cura del *Segretario della compagnia*, a disposizione di qualunque socio che ne faccia richiesta.

REVISORI DEI CONTI

Articolo 27

I **Revisori dei Conti**, in numero di due, vengono eletti *dall'Assemblea ordinaria* e restano in carica **due** anni.

Ad essi spetta il controllo della contabilità dell'Associazione, del bilancio e della presentazione all'Assemblea di un rendiconto scritto: a tal fine il *Segretario* ed il *Tesoriere della Compagnia* sono tenuti a mettere a loro disposizione tutti i documenti di cassa disponibili.

La carica di *Revisore dei Conti* è incompatibile con quella di *Consigliere*.

I **Revisori dei Conti** hanno facoltà di partecipare alle riunioni del *Consiglio Direttivo* con *parere consultivo*.

TITOLO V

SCIOGLIMENTO, DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 28

L'Associazione potrà essere sciolta con deliberazione dell'*Assemblea straordinaria* secondo le modalità di cui all'art. 19.

In tal caso il patrimonio residuo dell'Associazione dovrà essere devoluto a scopo di beneficenza, ad altro ente, con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Articolo 29

Per tutto quanto non previsto dal presente *Statuto* o dal *Regolamento dell'Associazione* valgono lo *Statuto* ed i *Regolamenti* della FEDERAZIONE ITALIANA ARCIERI TIRO DI CAMPAGNA (FIARC), nonché quelle di ogni eventuale altra Federazione Sportiva Nazionale o Ente di Promozione Sportivo riconosciuti dal CONI a cui l'Associazione intendesse affiliarsi e le vigenti norme di Legge.

Articolo 30

Due copie del presente *Statuto* e dei *Regolamenti dell'Associazione*, nonché delle successive modifiche, firmati dal *Presidente*, saranno depositate nell'**archivio dell'Associazione**, a cura del *Segretario dell'Associazione stessa*.

Peschiera Borromeo, lì 3 febbraio 2006

Arcieri del Castello A.S.D.

10

Pag.

Statuto approvato dall'Assemblea dei soci il 12 giugno 1998
Modificato dall'Assemblea dei soci il 3 febbraio 2006